

ALL. 4

Pubblicato il 30/10/2025

N. 02397 /2025 REG.PROV.COLL.
N. 00176/2025 REG.RIC.

 Firmato
digitalmente



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 176 del 2025, proposto da Giacomo Galioto, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Assessorato della Salute della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, in persona dell'Assessore *pro tempore* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Mariano Stabile 182;

Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Narbone e con domicilio fisico eletto presso la sede dell'Ufficio Legale dell'Azienda in Palermo, via Pindemonte n. 88;

nei confronti

Studio Dentistico del Dott. Angelo Frenna & C. S.a.s., Studio Dentistico del Dott. Sergio Picone & C. S.a.s., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della Deliberazione del Direttore Generale dell'ASP di Palermo n. 677/24 - pubblicata sul sito aziendale sino al 2.12.24 - avente ad oggetto “Specialistica Convenzionata Esterna presa atto D.A. n. 643 dell’11 giugno 2024 – Determinazione aggregati regionali e provinciali di spesa per l’assistenza specialistica da privato – anno 2024 – Approvazione Budget 2024”;

per quanto possa occorrere:

- del Decreto dell’Assessorato della Salute n. 643/24, pubblicato in data 21.06.24 (avente ad oggetto “Determinazione aggregati regionali e provinciali di spesa per l’assistenza specialistica da privato – anno 2024”) e degli allegati al citato Decreto, nei limiti dell’interesse della struttura ricorrente e nelle parti che verranno appresso meglio specificate (Decreto già impugnato innanzi a Codesto Ecc.mo TAR con ricorso R.G. 1265/24);

- della nota dell’Assessorato Regionale della Salute prot. n. 1478 del 14.01.2025, con la quale è stato disposto che, “nelle more dell’emanazione del provvedimento assessoriale di determinazione degli aggregati di spesa regionali e provinciali per l’anno 2025 per la specialistica ambulatoriale da privato, al fine di assicurare la continuità assistenziale, le Aziende Sanitarie Provinciali in indirizzo, riconosceranno, provvisoriamente, alle strutture private, a titolo di acconto, il valore delle prestazioni mensilmente fatturate nella misura di un dodicesimo rapportato al budget contrattualizzato nell’anno 2024, in applicazione di quanto statuito con il D.A. n. 643 del 11 giugno 2024 "Determinazione aggregati regionali e provinciali di spesa per l’assistenza specialistica da privato — anno 2024" e al netto delle eventuali so-me

assegnate con la sottoscrizione di accordi integrativi, giusto articolo 9 del medesimo decreto”;

- della nota dell’ASP di Palermo prot. n. 25668/2025 del 15.01.2025 con la quale è stato disposto che si “procederà a quantificare, nella misura pari ad 1/12 del budget assegnato per l’anno 2024 alla singola struttura convenzionata, per ogni mese dell’anno 2025 per il quale sarà necessario garantire la contrattualizzazione provvisoria...”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato regionale della Salute - Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;

Vista l’istanza promossa dalla parte ricorrente ai sensi dell’art. 116, co. 2, cod. proc. amm.;

Vista la memoria di costituzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, con la relativa documentazione, e vista la memoria di parte ricorrente;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

MOTIVAZIONI

VISTA l’ordinanza dell’11/06/2025 n. 1268, non ottemperata, con la quale l’ASP di Palermo era stata onerata di depositare:

- una documentata relazione nella quale si chiarisca: a) se i documenti richiesti dalla ricorrente siano esistenti e già formati; b) se, in relazione ai potenziali controinteressati, la medesima ASP abbia già dato comunicazione ai predetti secondo quanto previsto dall’art. 3 del d.P.R. n. 184/2006;

- un elenco con l'indicazione nominativa di tutte le strutture controinteressate;

RITENUTO di dover reiterare i già disposti chiarimenti a carico della resistente ASP in ordine alla formazione e all'esistenza o meno dei documenti richiesti dalla ricorrente;

RITENUTO necessario integrare nelle more il contraddittorio nei confronti di tutti gli studi dentistici operanti nella circoscrizione di Palermo e che possa quindi autorizzarsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, con le seguenti modalità:

- a) l'integrazione dovrà essere eseguita mediante pubblicazione del ricorso, dell'istanza ex art. 116, co. 2, cod. proc. amm. per accesso agli atti, dell'ordinanza n. 1268/2025, e della presente ordinanza nel sito internet dell'ASP di Palermo e in quello dell'Assessorato regionale della Salute, con esplicita precisazione che si tratta di silenzio sull'istanza di accesso presentata all'ASP di Palermo il 28 gennaio 2025 al fine di effettuare un controllo e una verifica in ordine alla corretta applicazione dei criteri di cui al D.A. n. 643/24 e, dunque, in ordine all'esatta individuazione dei budget assegnati alle varie strutture con la Delibera dell'ASP di Palermo n. 677/24 (impugnata a mezzo del ricorso introduttivo del giudizio);
- b) la suddetta pubblicazione dovrà avvenire nel termine di venti giorni dalla comunicazione o notifica della presente ordinanza e dovrà avere durata di almeno venti giorni; di detti adempimenti parte ricorrente dovrà fornire prova in giudizio entro i successivi dieci giorni;
- c) la trattazione dell'udienza camerale, viene conseguentemente differita alla data del 24 febbraio 2026, per garantire il diritto di difesa degli eventuali controinteressati;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima):

- autorizza l'integrazione del contraddittorio nei tempi e modi indicati in motivazione;

- reitera gli adempimenti istruttori di cui in motivazione a carico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, nei modi e nei termini ivi previsti;

- rinvia la trattazione dell'istanza ex art. 116, co. 2, cod. proc. amm. alla camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026, ore di rito.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Francesco Mulieri, Consigliere, Estensore

Pierluigi Buonomo, Referendario

L'ESTENSORE

Francesco Mulieri

IL PRESIDENTE

Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO

N. 00176/2025 REG.RIC.